

Parma, 20/11/2018

Prot. 4856 2018.IV/002.82

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LVO N. 50/16 E SMI, PER L'AFFIDAMENTO DEL GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PARMA. ANNUALITÀ 2019-2025. CIG 7586097548 - CUP D94J18000060005 – RISPOSTA GRUPPO DI CHIARIMENTI 27.

1) Quesito:

Considerato che il Disciplinare di gara richiede il possesso dei REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA di cui al punto 7.2 con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili alla data di pubblicazione del bando di gara; Considerato che il Disciplinare di gara prevede che il possesso dei REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE di cui al punto 7.3 debbano riferirsi all'ultimo triennio.

Considerato che con CHIARIMENTO 2 pubblicato il 13/09/2018, a fronte di quesito con cui è stato chiesto

- se i requisiti di cui ai punti 7.3 lett.a.1 e 7.3 lett.a.2 facciano riferimento al fatturato maturato nell'ultimo triennio e se pertanto debba considerarsi un refuso la previsione del disciplinare che prevede che l'importo indicato sia l'importo minimo annuo;

- se il triennio di riferimento sia quello riferito agli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara,

codesta spett.le SA ha confermato che in relazione ai requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, "le richieste sono da intendersi su base annua".

Considerato che con CHIARIMENTO 3 pubblicato il 14/09/2018, in risposta alla richiesta di conferma se il triennio di riferimento sia quello riferito agli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara, codesta spett.le SA ha comunicato che "il triennio di riferimento, citato all'interno del Disciplinare di Gara in relazione alla richiesta di requisiti, e da riferirsi agli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara".

Considerato che ai seguenti quesiti:

- "in ordine ai Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 del disciplinare di gara, gli importi richiesti alle lett. a.1 e a.2 si riferiscono al fatturato specifico annuo.

Diversamente, a pag 17 del disciplinare nonché a pag. 3 del Bando di gara, i suddetti importi sono riferiti al fatturato maturato nel triennio.

Pertanto, si chiede, conferma che il fatturato specifico richiesto sia riferito agli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando e che, quindi, l'indicazione "annuo" debba intendersi un refuso."

Si chiede di confermare in maniera chiara ed inequivocabile che per quanto riguarda i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale di cui ai par. 7.2 e 7.3 del disciplinare di gara il triennio di riferimento e quello relativo agli esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando, ovvero 2015, 2016 e 2017.

Con CHIARIMENTO 7 pubblicato il 21/09/2018 codesta spett.le Stazione appaltante ha espressamente rimandato alla risposta resa al Chiarimento 2.

Alla luce delle suddette risposte non sempre tra loro coerenti, Si chiede di precisare espressamente ed in modo inequivoco quale sia il triennio in riferimento al quale il concorrente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui ai punti 7.2 e 7.3 del Disciplinare di gara (Requisiti di capacità economica e finanziaria e Requisiti di capacità tecnica e professionale)

Chiarimento:

Si comunica che, come da chiarimenti precedenti che costituiscono modifica al disciplinare di gara, vi è distinzione tra il periodo di riferimento che si conferma sia da riferirsi agli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando (2015,2016,2017) e l'importo minimo per i requisiti che deve considerarsi annuale ossia come già riportato al chiarimento n 18 'per soddisfare il requisito di cui al paragrafo 7.3 comma a, elenco a.1 del Disciplinare di Gara, è obbligatorio che l'importo minimo è da intendersi annuale ossia deve essere stato svolto un servizio minimo all'anno pari a 6 milioni e quindi complessivamente pari a minimo 18 milioni' che deve essere stato effettuato e fatturato negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando come sopra riportato (2015, 2016, 2017).

2) Quesito:

Con riferimento alla qualificazione del RTI (orizzontale, verticale, misto), si formula il seguente quesito.

Considerato che il Disciplinare di gara (pag. 17) dispone che:

- In caso di RTI orizzontale *"Il requisito relativo al **fatturato specifico** di cui al **punto 7.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria."*

- In caso di RTI verticale *"il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria"*

- nel RTI misto *"si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo";*

- nel RTI orizzontale, l'elenco dei servizi analoghi è *"calcolato sommando quello della mandataria e delle mandanti fermo restando che la mandataria debba aver svolto e fatturato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente bando, prestazioni per contratti di "global service" per un importo almeno pari almeno a € 6.000.000,00 (euro seimilioni/00)"*

- nel RTI verticale, *"il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.*

In relazione alla prestazione secondaria (Lavori), si applica quanto disposto all'art. 47 e art. 83, c. 8 del codice dei contratti."

Considerato altresì che l'art. 83, comma 8 citato prevede che *"Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria."*

Tutto ciò considerato, si chiede di confermare che, nell'ambito di un RTI misto, la prestazione principale possa essere eseguita da un sub-RTI orizzontale e la prestazione secondaria possa, a sua volta, essere eseguita da un sub-RTI orizzontale composto dalle sole mandanti, senza quindi il

coinvolgimento della mandataria che esegue – come previsto dalla regola del RTI verticale sopra richiamata – la prestazione qualificata come principale in misura maggioritaria.

Chiarimento:

Si comunica che, in relazione al quesito svolto, la partecipazione alla gara può avvenire nelle forme previste dal disciplinare di gara e dalla normativa vigente. Per la partecipazione in RTI ci si deve attenere a quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa con particolare riferimento all'art. 48; vedasi anche chiarimenti Gruppo n. 8 e Gruppo n. 18.

3) Quesito:

Si chiede conferma che sia possibile partecipare alla procedura in RTI nel quale la capogruppo si qualifica per la quota maggioritaria relativamente ai servizi ed una quota del 20% con riferimento alla categoria SOA OG1 (prevalente), mentre una delle mandanti si qualifica nella stessa categoria OG1 per l'80% e per un' quota di servizi pari al 10%. Si precisa che nel totale delle opere la capogruppo ha la quota maggioritaria.

Chiarimento:

Si comunica che è obbligatorio attenersi, in relazione al quesito svolto, a quanto esplicitato nel disciplinare di gara.

4) Quesito:

Considerate la risposta al chiarimento 3, per i requisiti posseduti si deve far riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari Diversamente, ai successivi chiarimenti n.11 e n.21 per il possesso dei requisiti di cui al punto 7.2 e 7.3 si fa riferimento gli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando.

Il disciplinare di gara, relativamente al punto 7.2 let. a) e let. b) fa riferimento al fatturato minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari.

Pertanto, se, diversamente da quanto disposto dal disciplinare di gara, si deve far riferimento ai chiarimenti n. 11 e n. 21, si andrebbe a modificare la lex specialis di gara, ravvisandosi, la necessità di una vs rettifica in tal senso.

Chiarimento:

Vedasi risposta esplicitata nel chiarimento n. 1 di cui sopra.

Il R.U.P.

~~Geom. Marco Ferrari~~



